

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 445. Variazioni compensative al bilancio del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio 1923-24** (*Gazzetta Ufficiale*, 14 aprile 1924, n. 89).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*, OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva; addì 11 aprile 1924.*  
*Atti del Governo, registro 223, foglio 50. — GRANATA.*

Tabella A.

**Maggiori stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

Cap. n. 1. Interessi sul conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti . . . . . L. 20,000

Cap. n. 2. Tassa per la concessione di patente ai vettori di emigranti . . . . .	L.	120,000
Cap. n. 4. Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. Emigranti ingaggiati all'estero. . . . .	»	824,000
Cap. n. 21 bis. (di nuova istituzione). Rimborso delle spese per l'organizzazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. . . . .	»	100,000
Totale delle maggiori entrate L.		1.034,000

Visto d'ordine di S. M. il Re.

*Il Ministro per gli affari esteri:*

MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze:*

DE' STEFANI

Tabella B.

**Maggiori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

1. Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione. Indennità di residenza in Roma, indennità di carica, di funzioni, ecc. Indennità ai funzionari dispensati dal servizio ai sensi dei Regi decreti 23 settembre 1923, n. 2053 e 30 dicembre 1923, n. 3091 L.		65,000
5. Statistica dell'emigrazione. Rimunerazioni al personale e spese inerenti al servizio, lavori di spoglio (da eseguirsi dal personale di ruolo e avventizio fuori dell'ufficio a cottimo e da non computarsi come lavoro straordinario in ufficio, e da persone estranee all'Amministrazione)	»	30,000
9. Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti . . . . .	»	30,000
10. Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso di ufficio . . . . .	»	30,000
10. Biblioteca e abbonamenti a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti . . . . .	»	5,000
11. Spese di posta, telegrafo e telefono, . . . . .	»	220,000
12. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, imposte fabbricati . . . . .	»	70,000
15. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti . . . . .	»	30,000
17. Retribuzione al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati . . . . .	»	1,500

18. Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto imballaggio e spedizione) . . . . . L.	50,000
19. Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'Amministrazione, di collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione) »	50,000
20. Contributi per rimborso spese alle istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno e spese per gli uffici del Commissariato a quelli assimilati (delegati provinciali, ispettori regional e centrale). Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione . . . . . »	274,000
21. Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera, servizi per il rilascio dei passaporti per emigranti (retribuzioni, indennità per missione, compensi per lavoro straordinario, informazioni segrete o riservate) . . . »	25,000
22. Funzionamento dei Regi uffici di zona (spese d'ufficio fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo, comandato, straordinario) . . . . . »	20,000
23. Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale . . . . . »	50,000
30. Giurisdizioni speciali per l'emigrazione. Indennità ai membri segretari della Commissione centrale. Spese di posta, stampati, compensi speciali, indennità di missione, ecc. . . . . »	30,000
33. Restituzione ai vettori dalle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento dei stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti . . . . . »	7,000
35. Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici . . . . . »	70,000
37. Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione . . . . . »	60,000

43. Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi . . . . . »	50,000
46. Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione . . . . . »	10,500
57. <i>ter.</i> (aggiunto). Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo della tassa relativa; . . . . . »	200,000
57. X (di nuova istituzione). Spese per l'organizzazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (da rimborsare dall'Istituto medesimo a sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148).	
58. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato »	65,000

Totale delle maggiori spese L. 1,543,000

Visto d'ordine di Sua Maestà

*Il Ministro per gli affari esteri:*

MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze:*

DE' STEFANI

Tabella C.

**Minori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

25. Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti: indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza, e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse L.	10,000
20. Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione . . . . . »	5,000
27. Retribuzione al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti di imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione . . . . . »	15,000
31. Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti al servizio dell'emigrazione . . . . . »	175,000
34. Contributo per rimborso di spese ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici e agli uffici del Commissariato che lo sostituiscono »	274,000

Totale delle minori spese L. 479,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per gli affari esteri:*

MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*

DE' STEFANI.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

**Determinazione Commissariale in data 14 aprile 1924, con cui sono fissati i noli massimi per il trasporto degli emigranti, durante il secondo quadrimestre 1924.**

### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE :

Visto l'articolo 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 n. 2205:

Udite le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e della Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul costo dei noli dei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

#### DETERMINA:

**Art. 1.** — Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli e Palermo sono fissati, dal 1° maggio al 31 agosto 1924, i noli massimi seguenti:

#### *Per gli Stati Uniti e Canada*

Sui piroscafi di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	L. 1950
» » » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 1800
» » » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 1500

#### *Per il Brasile*

Sui piroscafi di categoria superiore . . . . .	L. 2250
» » » 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 2050
» » » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 1850
» » » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 1650

#### *Per la Plata*

Sui piroscafi di categoria superiore . . . . .	L. 2300
» » » 1 <sup>a</sup> categoria » . . . . .	» 2100
» » » 2 <sup>a</sup> » » . . . . .	» 1900
» » » 3 <sup>a</sup> » » . . . . .	» 1700

*Per il Centro America*

Sui piroscafi di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	L. 2300
" " " " " . . . . .	" 2100
" " " " " . . . . .	" 1900

Art. 2° – Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3° – I noli, da praticarsi sulla linea dell' Australia e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, li 14 aprile 1924.

De Michelis.

## ATTI PARLAMENTARI

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

**ARGENTIERI: Servizio di vigilanza sulla emigrazione clandestina transoceanica.**

*Ai Ministri degli Affari Esteri e dell'Interno: « Per sapere se non credano opportuno assicurare un costante e più ampio servizio di vigilanza per eliminare la dolorosa piaga dell'emigrazione clandestina transoceanica ed intensificando le indagini per assicurare alla giustizia ed estirpare la mala pianta dei truffatori e dei falsari che speculano sulla ignoranza e sulla miseria degli emigranti ».*

**Risposta** - « Le restrizioni apportate dalla nota legge americana alla nostra emigrazione, riducendola di colpo da una media di 300.000 espatrii annui circa a soli 42.000, ha fatto rifiorire improvvisamente la piaga dell'emigrazione clandestina che da qualche tempo pareva fosse scomparsa.

« I competenti organi presposti per legge alla tutela e alla disciplina dell'emigrazione, non hanno mancato di preoccuparsene ed hanno fatto di tutto perchè una siffatta speculazione, alla quale si è data un largo numero di malviventi, fosse energeticamente repressa.

« All'uopo sono state impartite severe disposizioni agli ispettori nei porti ed a tutti gli uffici dei confini di terra, perchè, con l'ausilio delle autorità locali di polizia, venisse esercitata una accurata vigilanza o si provvedesse a colpire quanti risultassero autori o complici di una così eriminosa attività.

« Analoghe disposizioni sono state anche diramate alle autorità circondariali.

« Pur troppo però non bisogna nascondere che la lotta ha presentato e presenta tuttora difficoltà grandissime.

« Un largo stuolo di affaristi, giovandosi dello stato d'animo in cui si trovano le nostre masse desiderose di espatriare ed angariate, in questa ispirazione, dalla severità della legge americana, percorre l'Italia spingendo e favorendo, con ogni mezzo illecito, e per compensi stronzeschi, tanti poveri illusi a tentare una via anormale e piena di pericoli. Nella massima parte dei casi questi disgraziati falliscono nel loro intento.

« L'alto cambio che fa guardare agli Stati Uniti come ad un miraggio di sicura fortuna e l'assillo della disoccupazione nel Regno acuiscono d'altro canto nei nostri emigranti il desiderio del sollecito espatrio fino ad una vera forma di parossismo che li rende creduli fino all'inve-

rosimile, sordi agli ammonimenti di autorità ed istituti di assistenza ed incuranti, quasi, del dispendio esoso al quale si sottopongono. Tuttavia l'opera sagace e paziente delle autorità ha già dato frutti apprezzabili, malgrado trovi un ostacolo gravissimo anche in una ingiustificata diffidenza che induce la maggior parte di questi disgraziati, anche dopo essere stati truffati ed abbandonati, nel più barbaro modo, al loro triste destino non solo a tacere il nome dei loro truffatori ma anche a non dare le più insignificanti indicazioni che possano far procedere ad una sollecita scoperta dei rei ed alla loro punizione.

« Le numerose denunce presentate all'autorità giudiziaria contro gente che si è resa responsabile delle più svariate forme di attività in materia di emigrazione clandestina, e l'arresto di numerosi falsificatori di passaporti, in ogni parte d'Italia danno l'indice della attività e della severità con le quali si vien provvedendo alla repressione di questa piaga della nostra emigrazione che non giova alle classi lavoratrici e ci discredita all'estero.

« Il Commissariato generale dell'emigrazione ha chiesto, in questa lotta difficile, anche l'ausilio dei Regi Consoli nei porti esteri, invitandoli a sorvegliare l'arrivo degli emigranti che si dirigono a prendere imbarco nei porti stessi e ad accertarne la regolarità dei documenti.

« Mercè, anche, tale concorso, del quale si è avuto già occasione di apprezzare gli utili risultati, e quello che certamente, daranno, man mano, tutti i buoni cittadini che hanno a cuore i veri interessi degli emigranti ed il decoro della patria, si ha ragione di ritenere che l'attività di quanti si giovano delle difficoltà del momento per sfruttare l'ignoranza e la miseria degli emigranti, potrà essere, al più presto, vittoriosamente debellata.

*Il Sottosegretario di Stato per gli  
affari esteri*

VASSALLO ERNESTO

#### **ABISSO : Sull'Ispettorato di emigrazione di Palermo e la speculazione a danno degli emigranti.**

*Ai Ministri degli Affari Esteri e dell'Interno : « Per conoscere con quali mezzi intendano reprimere la losca speculazione che vien fatta presso l'Ispettorato di emigrazione di Palermo a danno di poveri emigranti siciliani, i quali non riescono ad ottenere il posto per la partenza che mediante il pagamento di una forte caparra, e per sapere ancora come mai riescano ad emigrare numerosi individui colpiti da mandati di cattura ».*

**Risposta.** — « L'inconveniente gravissimo del bagarinaggio dei posti a bordo dei piroscafi diretti agli Stati Uniti, per il quale si preoccupa l'onorevole interrogante, è stato oggetto di attenta cura da parte del Commissariato generale dell'emigrazione.

« La impossibilità da parte delle compagnie di accontentare tutti coloro che chiedono di potersi sollecitamente recare negli Stati Uniti ha fatto sorgere, intorno agli emigranti, una fitta rete di disonesti speculatori che, giovandosi della credulità e dell'ignoranza di questi disgraziati, li sfruttano con la lusinga di far loro ottenere il sollecito imbarco al quale aspirano.

« Il Commissariato generale, preoccupandosi di una tale criminosa attività che ogni giorno più dilaga e che spesso coinvolge a torto anche il buon nome di autorità e di rispettabili persone, non ha mancato di richiamare l'attenzione dei suoi ispettori nei porti e delle autorità circondariali di pubblica sicurezza, sulla necessità di esercitare una attenta vigilanza perchè nessuna infrazione fosse consentita alle disposizioni che regolano la concessione dei posti e l'imbarco degli emigranti che si dirigono agli Stati Uniti.

« Nè sono completamente vere le voci, e le esagerazioni di chi per uno stato d'animo facilmente suggestionabile, non rendendosi conto delle difficoltà che si oppongono all'accoglimento del suo desiderio, è portato a credere che ciò si debba effettivamente alla necessità di pagare mancie, regalie e taglie.

« Basti considerare che la media degli espatri annuali per gli Stati Uniti da circa 300.000 è stata ridotta dalle restrizioni della legge americana alla cifra di 42.075 persone, per aver l'indice della grande massa di individui che non poterono ottenere l'imbarco nell'anno precedente e che si è aumentata del contingente di coloro ai quali non è possibile assicurare imbarco in quest'anno. Tutta questa gente si agita, si lagna, impreca e sovente, senza rendersi conto esatto delle vere ragioni che sono causa del suo danno, impreca contro le autorità e la compagnia di navigazione che fa oggetto delle sue ingiustificate accuse.

« L'Ispettorato dell'emigrazione di Palermo fu, con particolare riguardo, richiamato ad esercitare con ogni cura la sua opera di controllo ed in occasione di ricorsi, che sembrava avessero parvenza di verità, furono incaricati anche funzionari dell'Ufficio centrale del Commissariato generale di procedere a speciali accertamenti sul posto.

« Si è dovuto constatare così che in molti casi coloro che muovono accuse di irregolarità, sono quelli che non hanno potuto ottenere il posto richiesto perchè, per non essersi tempestivamente uniformati alle disposizioni che regolano l'imbarco, sono stati posti ad altri che, in tempo più remoto, si erano regolarmente prenotati.

« Si è potuto accertare che molti altri passeggeri, assillati dal parossismo di una sollecita partenza, sono arrivati a pagare, a dei volgari lestofanti, delle somme strozzinesche, sia nella illusione di ottenere un posto a bordo che mai ottennero, sia per ottenere di sicuro quello al quale avevano già regolarmente diritto.

« L'ispettore dell'emigrazione di Palermo, nell'intento di evitare le frodi che si commettevano contro gli emigranti allorchè ad essi doveva

essere consegnato il certificato di assicurato imbarco, ha adottato il sistema di trasmettere tali documenti direttamente alle autorità circondariali incaricate del rilascio del passaporto; ha controllate le iscrizioni nei turni, a suo tempo effettuate dalle compagnie, apponendo la propria sigla sul registro di turno accanto ad ogni iscritto, ed ha fatto obbligo a ciascuna compagnia di presentargli il registro dei turni, perchè si potesse verificare la effettiva rispondenza degli assicurati imbarcati omessi con le iscrizioni a turno già controllate.

« Malgrado tali e tante precauzioni, non si può escludere in via assoluta che atti di bagarinaggio siano stati compiuti, sebbene si siano anche colpiti severamente i responsabili di abusi, denunziandoli all'autorità giudiziaria, ed escludendoli dai servizi dell'emigrazione, allorchando si trattava di rappresentanti di vettori. Quest'opera di repressione però ha proceduto fra le più gravi difficoltà perchè gli stessi danneggiati, interrogati, anche a viaggio compiuto, dal personale del Commissariato, pur ammettendo qualche volta di aver pagato indebiti compensi, non solo si sono rifiutati per un malinteso senso di omertà di dare il nome dello sfruttatore, ma hanno tentato perfino di deviare, con errate indicazioni, le ricerche delle autorità. Pur tuttavia, e sebbene in mezzo a difficoltà di questo genere, è stato possibile, per sola iniziativa degli uffici dell'emigrazione o dell'autorità di pubblica sicurezza, identificare molti di questi sfruttatori e denunciarli all'autorità giudiziaria.

« Purtroppo però anche il magistrato si trova spesso nella impossibilità di pronunciare sentenza di condanna, per quella mancanza di prove che i veri interessati si rifiutano di dare.

« A malgrado di tali e di così gravi difficoltà, il Commissariato generale dell'emigrazione e gli organi da esso dipendenti non mancheranno a suo tempo, di interessarsi nel modo più energico, perchè ogni abuso possa cessare e perchè i colpevoli siano severamente puniti, essendo la quota degli emigranti ammissibili entro il 30 giugno 1923, già esaurita.

« Per quanto poi si riferisce alla partenza che sarebbe avvenuta di elementi pregiudicati colpiti da mandato di cattura, nulla risulta in proposito. I passeggeri diretti agli Stati Uniti debbono presentare, per ottenere il visto del Consolato americano, il certificato penale negativo ed all'imbarco devono esibire il passaporto che non può essere rilasciato dalle autorità circondariali se non in seguito alla esibizione del certificato penale generale e che viene controllato al momento stesso dell'imbarco, si ha motivo di ritenere che trattasi, in ogni caso, di gente che ha potuto espatriare clandestinamente e con documenti falsi da qualche porto estero, o nascosta nelle stive dei transatlantici.

*Il Sottosegretario di Stato per gli  
affari esteri*

VASSALLO ERNESTO.

**FLOR. — Sul nolo praticato da Società di Navigazione italiane.**

*Al Ministro degli affari esteri « Per sapere se sia a conoscenza che, nel mentre le Società di Navigazione italiane chiedono lire 1.500 sino a lire 1.850 per il trasporto di un emigrante da Genova a Buenos Ayres, le stesse Società di navigazione ed in particolare la Navigazione Generale italiana con apposita reclame nei giornali esteri, ed apposite agenzie, offrono il trasporto di emigranti stranieri al prezzo di lire italiane 650 tutto compreso; per sapere inoltre se sia a conoscenza che Società di Navigazione estere quali la Hamburg Sud-Amerika, ed il Lloyd di Brema, trasportano gli emigranti al prezzo di lire italiane 770 ed anche meno; e se di ciò è a conoscenza, per sapere quali provvedimenti intenda di prendere, perchè le Società di navigazione nazionali usino per i nostri emigranti almeno uguale trattamento di prezzi a quello che fanno per gli emigranti stranieri ».*

**Risposta:** *(Comunicata dalla Segreteria della Camera all'on. interrogante l'11 dicembre 1923).* Il fatto cui accenna l'On. Interrogante, relativamente ai noli praticati dalle Compagnie Nazionali di Navigazione nei porti stranieri, si riferisce, probabilmente, ad un episodio di molti mesi or sono.

Nell'immediato dopoguerra il Governo tedesco ha provveduto a ricostruire la propria marina da passeggeri concedendo aiuti considerevolissimi. Essa iniziò subito una lotta di concorrenza commerciale con le Compagnie del Nord Atlantico sulla linea del Sud America. La lotta ha dato i suoi frutti e la marina germanica ha conquistata la egemonia nel traffico dei passeggeri dai porti del Nord Europa al Plata, raggiungendo su questo traffico una percentuale di circa il 55 % sul totale di quello effettuato complessivamente sulla stessa linea dalle bandiere tedesca, olandese, francese e inglese.

I prezzi ridotti ai quali si allude, si riferiscono indubbiamente a questo periodo di lotta commerciale, che è appunto terminata nel marzo del corrente anno.

Le Compagnie italiane quindi hanno fatto bene a quotare, con enorme sacrificio, per i passeggeri esteri reclutati sul luogo, gli stessi prezzi o quasi, quotati dalle Compagnie tedesche e ciò non tanto per attivare un traffico, quanto come mezzo preventivo di difesa contro la concorrenza straniera.

I prezzi indicati non sono peraltro esatti, inquantochè i prezzi speciali quotati dalle Compagnie italiane, s'intendevano netti dal porto di Genova o di Trieste, e sono stati soltanto pubblicati e praticati per un brevissimo periodo di tempo ed erano equivalenti, o quasi, a quelli quotati dalle linee tedesche.

I prezzi attualmente quotati dalle Compagnie tedesche dai porti del Nord Europa al Sud America variano dalle 12 alle 16 lire sterline

dal porto d'imbarco e questi stessi prezzi come difesa, sono quotati anche dalle Compagnie italiane per i passeggeri esteri reclutati sul luogo.

Occorre pure tener presente che le Compagnie tedesche quotano prezzi specialissimi per determinate categorie di passeggeri provenienti da regioni che, per la loro posizione geografica, dovrebbero far capo ai porti del Mediterraneo: Marsiglia o Genova (Passeggeri levantini, turchi, greci, ecc.).

Si deve ancora rilevare che, mentre le Compagnie tedesche praticano prezzi speciali e inadeguati alle spese per il traffico del Sud America, quotano invece per gli Stati Uniti il prezzo di dollari 102.50 (oltre tutte le tasse), nonostante che le spese del viaggio per il Nord America debbano valutarsi a meno della metà di quelle del viaggio per il Sud America.

Così esposti i fatti, non può censurarsi l'attitudine delle Compagnie nazionali per cercare di attrarre, con sacrificio, sui loro piroscafi il traffico estero, analogamente a quanto, del resto, dimostra di fare la marina estera per attrarre, in concorrenza, la clientela straniera, senza che ciò abbia favorevoli ripercussioni sull'esercizio dell'industria e sul corso dei noli nel traffico nazionale.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri*

MUSSOLINI

### **MANCINI: Circa le partenze extra-quota per gli Stati Uniti di America.**

*Al Ministro degli affari esteri. Per conoscere se non creda cosa utile e buona trattare col Governo degli Stati Uniti d'America perchè oltre la quota di emigranti consentita, sia concesso il passaggio: 1° a tutti coloro che dagli Stati Uniti tornarono in Italia per la guerra e che per ragioni varie non potevano profittare del riespatrio gratuito, purchè abbiano in America dimostrabile sicurezza di occupazione; 2° a tutti coloro al cui espatrio, dato il carattere temporaneo di gran parte della nostra emigrazione, corrisponde il rimpatrio di altra persona di famiglia, o comunque di persona adibita alla stessa azienda e della quale assume il posto; 3° alle donne che si riuniscono alla famiglia.*

**Risposta:** *(Comunicata dalla Segreteria della Camera all'On. interrogante) l'11 dicembre 1923).* «La riammissione negli Stati Uniti d'America dei riservisti che lasciarono la Confederazione, durante il periodo della guerra, per arruolarsi nel R. Esercito, è stata oggetto delle nostra premurosa sollecitudine. Occorre ricordare che la legge federale

19 ottobre 1918 accordava il beneficio dell'ammissione negli Stati Uniti, qualunque fosse la posizione dell'individuo in rapporto alla legge comune d'immigrazione, ai soli riservisti che, *entro un anno dal termine della guerra*, si fossero restituiti nel territorio federale.

Le disposizioni della legge medesima, per le nostre insistenze, ebbero ogni più favorevole interpretazione. Sopravvenuta la legge restrittiva, non si è mancato di sostenere la posizione di quei riservisti che non erano ancora tornati negli Stati Uniti d'America, e si è potuto ottenere, attraverso laboriose trattative, anche lo sbarco di tutti coloro che avessero fatto domanda ad un Consolato americano, entro il 3 marzo 1922, alla condizione che fossero giunti negli Stati Uniti non oltre la data del 3 marzo 1923.

In forza di questo benevolo temperamento, e benchè la quota dell'anno fosse stata a quella data esaurita, noi abbiamo potuto eccezionalmente far partire e sbarcare nel territorio americano, entro il mese di marzo del corrente anno, ancora oltre *duemila* riservisti.

Ma ormai gli Stati Uniti hanno deciso che la posizione dei riservisti è comune a quella di qualunque altro passeggero che si diriga nella Confederazione Nord Americana e la legge del luogo non ammette ulteriori facilitazioni. Nessuna domanda potrebbe essere seriamente sostenuta dopo la conciliante applicazione che a più riprese si è fatta della legge federale del 19 ottobre 1918 alla quale più sopra si allude.

Circa le altre richieste dell'on. Interrogante, si deve tener presente che la legge restrittiva americana colpisce indistintamente tutti i Paesi stranieri. Un'azione intesa ad accordare speciali agevolazioni ai nostri emigranti ed alle loro famiglie contrasta, evidentemente, con la natura e la portata della legge medesima. E' in completo disaccordo colla mentalità del Paese e collo spirito della legislazione.

Posso assicurare l'on. Interrogante che il R. Governo segue con ogni interesse il movimento dell'opinione pubblica americana e non mancherà di fare il proprio dovere, senza venir meno a quel sentimento di dignità che deve caratterizzarne l'opera nelle trattative diplomatiche.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro degli Affari Esteri*

MUSSOLINI.

**TERMINI:** Circa divieto ai Vettori di assumere come loro rappresentanti funzionari provenienti dal Commissariato.

*Al Ministro degli affari esteri.* « Per conoscere se nella rinnovazione della concessione della patente alle Società vettrici di emigranti, intenda imporre loro il divieto di assumere, sotto qualsiasi forma,

*funzionari dello Stato provenienti dal Commissariato generale e dagli Ispettorati di emigrazione o dai Ministeri che ebbero ed hanno rapporto con le Società medesime, e ciò per evidenti ragioni di moralità e correttezza ».*

**Risposta** (Comunicata dalla Segreteria della Camera all'on. Interrogante l'11 dicembre 1923). Già con ordine di servizio n. 1. del 5 marzo 1922 il Commissario Generale dell'emigrazione, in linea di massima assoluta, escludeva che dei funzionari, i quali fossero stati alla dipendenza del Commissariato stesso, potessero assumere, dove avessero esercitato le loro funzioni, la rappresentanza di Compagnie di navigazione, per quanto si riferisce al servizio di emigrazione.

Il desiderio dell'on. Interrogante era stato da tempo prevenuto, nella misura concessa dalle nostre leggi e dal diritto dei privati cittadini.

Non sarebbe nè pratico nè giuridico dettare una interdizione perpetua dell'attività privata di coloro che appartennero ad un determinato Ufficio pubblico; ciò costituirebbe in definitiva una restrizione alla libertà individuale non ugualmente giustificata, giacchè i motivi di incompatibilità, col decorso del tempo, si indeboliscono o vengono a cessare del tutto. Gli analoghi provvedimenti legislativi esistenti per altre pubbliche Amministrazioni limitano infatti ad un periodo di due anni circa il divieto invocato dall'on. Interrogante.

E' intendimento del Ministro degli affari esteri di far sì che la questione sollevata dall'on. Interrogante venga risolta, oltre che con disposizioni regolamentari od amministrative, con una energica azione persuasiva presso le Società e le Compagnie interessate, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri  
MUSSOLINI.*

**BELTRAMI : Trattamento agli operai italiani dimoranti in Svizzera, in caso d'infortunio.**

*Al Ministro degli Affari Esteri. « Per sapere se ha provveduto od intenda provvedere a che il Consiglio federale svizzero abbia a designare lo Stato italiano fra quelli che soddisfano alle condizioni per le quali gli operai di nazionalità italiana dimoranti in Svizzera e loro superstiti hanno diritto, in caso di infortunio, alle stesse prestazioni, che sono accordate agli operai di nazionalità Svizzera ed ai loro superstiti ».*

**Risposta** (Comunicata dalla Segreteria della Camera all'on. interrogante il 30 novembre 1923). La questione sollevata dall'on. Beltrami nella sua interrogazione, cioè, del trattamento differenziale fatto dalla

legge svizzera sugli infortuni ai sinistrati stranieri e ai loro superstiti, ha da tempo richiamata su di sè l'attenzione del R. Governo e costituisce oggetto di particolari cure, nonchè di positive provvidenze dirette ad eliminare o, per lo meno, ad attenuare le conseguenze della cennata disposizione contenuta nella legislazione assicurativa svizzera.

A tale proposito gioverà ricordare che, per gli operai, arruolati o chiamati da imprese svizzere, sono prescritti dal R. Commissariato dell'emigrazione determinati tipi di contratti, che comprendono la stipulazione di una polizza di assicurazione complementare con la quale si copre il rischio derivante dal trattamento differenziale stabilito dalla legge svizzera, sicchè le varie migliaia di operai, che vengono arruolati in Italia ogni anno alla ripresa della buona stagione, per effetto delle provvidenze adottate dal Governo italiano, si trovano ad essere parificati agli operai svizzeri in caso d'infortunio.

Le dette provvidenze adottate in Italia hanno incontrato dapprima delle obiezioni e delle resistenze da parte svizzera; il Governo italiano ha potuto avere facilmente ragione di talune obiezioni di ordine giuridico sollevate da parte svizzera, come pure ha potuto vincere le naturali resistenze delle sfere padronali svizzere, seguendo una linea di azione ferma ed esplicando in pari tempo, a mezzo dei propri organi nella Svizzera, opportuna opera di persuasione. Sta in fatto che il contratto di arruolamento, con l'obbligo dell'assicurazione complementare, è attualmente entrato nelle abitudini ed è accettato da quasi tutte le ditte ed imprese svizzere che chiamano operai italiani e che, nel corso della presente stagione, si è potuto ottenere ad esso l'adesione della stessa federazione padronale degli impresari edilizi della Svizzera.

Anche da parte italiana e ad opera dei cosiddetti fautori della libertà di emigrazione sono state sollevate delle obiezioni che, più che ispirarsi a ragioni concrete di tutela dei nostri connazionali, si ispirano a principii teorici.

Il Governo, fino a tanto che non si sia ottenuta la parità di trattamento in materia di infortuni, terrà fermo, per evidenti ragioni di tutela dei propri emigranti e per ragioni di dignità nazionale, alle provvidenze suddette, alla cui attuazione vigila rigorosamente il R. Commissariato Generale della emigrazione a mezzo dei suoi organi in Italia e nella Svizzera.

D'altra parte il Governo italiano ha sempre tenuta viva, nei rapporti con la Svizzera, la questione fondamentale, cioè della concessione della reciprocità su la base della piena parità di trattamento tra gli operai locali e gli operai immigrati.

La questione non può essere regolata se non mediante un accordo speciale che disciplini *ex novo* la materia.

L'art. 90 della legge svizzera sugli infortuni, nel quale sono fissate le norme speciali relative al trattamento degli stranieri, prevede è vero, la possibilità che il Consiglio Federale accordi agli assicurati

stranieri e ai loro superstiti le medesime prestazioni come agli assicurati di nazionalità svizzera. Ma la detta concessione viene ad essere subordinata alla condizione del riconoscimento della reciprocità specifica, cioè, della equivalenza delle prestazioni, il che importerebbe un esame comparativo fra le due legislazioni, che sarebbe assai difficile in quanto il sistema seguito nei due paesi è assai diverso e in quanto sotto taluni rispetti e in determinati campi la legislazione italiana è più estesa e perfetta e sotto altri rispetti la legislazione svizzera presenta maggiori vantaggi. Inoltre, e ciò è essenziale e decisivo, la concessione del Consiglio Federale, quale è prevista dal citato articolo della legge svizzera, conferirebbe, a favore degli italiani nella Svizzera, una parità di trattamento claudicante e in molti casi del tutto illusoria, in quanto verrebbe ad *essere mantenuta una differenziazione di carattere territoriale* in ragione del domicilio del sinistrato italiano.

Perciò, da parte italiana, nel corso delle lunghe trattative preliminari condotte da tempo in via officiosa con le competenti istanze svizzere, si è sempre tenuta presente la necessità del riconoscimento puro e semplice, pieno ed illimitato, della parità di trattamento in deroga e a modifica sostanziale delle disposizioni contenute nell'articolo 90 della legge svizzera.

In tal senso il Trattato di Commercio Italo-Svizzero del 1904 conteneva una clausola figurante all'art. 17 diretta ad assicurare, per quanto possibile, mediante accordi speciali, la parità di trattamento. In occasione della recente rinnovazione del Trattato di Commercio venne fatta da parte dei negoziatori (seduta del 27 ottobre 1922) esplicita ed ampia riserva, non solo per la materia delle assicurazioni operaie, ma anche per le altre materie relative al lavoro, all'emigrazione e alla previdenza sociale, la cui regolamentazione veniva rinviata ad una o più convenzioni speciali che i Governi si riserverebbero di negoziare al più presto possibile.

In ottemperanza alle dette riserve ed in relazione alle pratiche officiose già precedentemente condotte e tenute vive, da parte italiana sono stati avviati i passi preparatorii, onde poter addivenire alla vera e propria negoziazione con la Svizzera. Confidiamo che, dati i buoni e cordiali rapporti che corrono con la Confederazione e in vista delle intime relazioni che uniscono i due Paesi nelle materie economiche e in quelle del lavoro, la negoziazione possa svolgersi in condizioni favorevoli e possa dare risultati soddisfacenti per le due parti interessate.

Se sino da ora non si è potuti addivenire alla negoziazione in materia di assicurazione infortuni e di altre questioni interessanti la emigrazione dei lavoratori dei due Paesi, ciò è dovuto, oltre e più che alle difficoltà intrinseche della materia stessa, alle generali condizioni esteriori riflettentisi sul mercato del lavoro; la gravità della crisi post-bellica imponeva alla Svizzera l'adozione di provvedimenti eccezionali tra cui quelli assai restrittivi e praticamente proibitivi della immigrazione; in tali condizioni sarebbe stato impossibile per noi il negoziare, in con-

condizioni favorevoli o comunque accettabili, un accordo che presuppone l'esistenza di condizioni normali e una conseguente relativa libertà del movimento emigratorio, per poter giungere all'attuazione del principio della parità di trattamento.

Il deciso miglioramento delle condizioni del mercato, cui si aggiunge come elemento influente il miglioramento dei rapporti di scambio determinato dalla stipulazione del Trattato di Commercio, consente ora di affrontare il problema di un accordo speciale destinato a regolare la parità di trattamento dei lavoratori dell'un paese nell'altro paese.

Fino a tanto che perdura il presente stato di trattamento differenziale e che perdurano, per quanto in misura attenuata, le condizioni generali anormali, il Governo tien fermo alle provvidenze più sopra ricordate in materia di espatrio, di arruolamento e di misure particolari di tutela tra cui quella dell'assicurazione complementare. Ho confermato in tal senso le precedenti istruzioni al Commissario generale dell'emigrazione, che vigila alla loro rigorosa applicazione ed osservanza a mezzo del suo Ufficio a Berna e dei suoi organi in Italia.

Reputo opportuno ricordare che sinora la Svizzera, contrariamente a quanto da qualche parte viene erroneamente affermato, non ha accordata la parità di trattamento, nè piena nè claudicante, in materia di infortuni ai cittadini di alcun altro Stato. E nessun altro Stato ha adottate le provvide misure di tutela quali le ha adottate l'Italia cui spetta il primato nella difesa dei suoi concittadini che emigrano per ragioni di lavoro, il che è universalmente riconosciuto anche da parte svizzera.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro degli Affari Esteri*

MUSSOLINI.

## PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

### Disposizioni riguardanti il personale.

Con Decreto Ministeriale 8 ottobre 1923:

Giorgi Remo, usciere in prova nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è ricollocato in servizio attivo, a datare dall'8 ottobre 1923.

Con Decreti Ministeriali 15 novembre 1923:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Volpi Galliano dalle funzioni e dal grado di applicato del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 15 novembre 1923.

Angelici Ruggero è nominato applicato nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 16 novembre 1923.

Con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1923:

Cocuccioni Arnaldo, applicato nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, cessa dalla posizione di aspettativa ed è richiamato in servizio, a decorrere dal 1° settembre 1923; è prorogato il servizio di prova fino al 15 agosto 1924.

Con Decreto Ministeriale 23 gennaio 1924:

Soldini Pio, usciere nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, cessa dalla posizione di aspettativa, per giustificati motivi di salute ed è richiamato in servizio, con decorrenza dal 1° agosto 1923.

Con Decreti Reali 27 gennaio 1924:

Sacchi cav. uff. Giuseppe, consigliere dell'emigrazione; Franzoni cav. Cesare, 1° ragioniere; Montalbano cav. uff. Giuseppe; Alberini cav. uff. Leo; Graziaparis comm. Augusto, Ficarelli

Adamo, De Maria Leonida, archivisti; Colaizzo Carlo; Colocero Giovanni, applicati; Pollastri Gaetano, usciere capo; Soldini Pio, usciere, sono dispensati dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 1923.

D'Ambrosio Massimo, applicato è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 dicembre 1923, per motivi di salute.

Arena cav. uff. dottor Celestino, segretario nell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, è nominato consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 1° febbraio 1924.

Dell'Oro cav. uff. Giovanni; Benacchio cav. uff. d.r Alfredo; Gerbasi cav. uff. d.r Francesco, consiglieri aggiunti, sono promossi al grado di consiglieri nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 1° febbraio 1924 e con riserva di anzianità.

#### Con Decreti Ministeriali 27 gennaio 1924:

Cheyne Andrea, Paternò Carlo, Guttarolo Francesco, Ferretti Costantino, De Gregorio Eugenio, applicati, sono promossi per merito al grado di archivisti, con decorrenza dal 1° febbraio 1924.

Caruzzi Ciro, applicato, è nominato ragioniere con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Roddolo avv. Giacinto, segretario, è nominato primo segretario con decorrenza dal 1° febbraio 1924.

#### Con Decreti Ministeriali 16 febbraio 1924:

Sogliera dottor Norberto è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 15 febbraio 1924.

Boncompagni Alfredo, Molari Emilio, Delle Donne Filippo, Piacentini Antonio, Ricca rag. Alfredo, Bertelli Adolfo, Vinci Eugenio, Ferrante Guglielmo, sono nominati applicati nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, con decorrenza rispettivamente dal giorno 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27 e 28 febbraio 1924.

Castiglia Settimo, Celli Augusto, Pace Pietro, Casadei Enrico sono nominati uscieri nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza rispettivamente dal 16, 18, 20 e 25 febbraio 1924.

#### Con Decreti Ministeriali 27 febbraio 1924:

Pinto comm. Carmine, consigliere aggiunto dell'emigrazione, è collocato in aspettativa, per giustificati motivi di salute per mesi

sei dal primo marzo 1924, con l'assegno annuo pari alla metà del suo stipendio.

Ferrini dottor Guglielmo è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 20 febbraio 1924.

Con Decreto Ministeriale 26 marzo 1924:

Villari comm. d.r Luigi, consigliere aggiunto dell'emigrazione fuori ruolo, cessa, a decorrere dal 12 ottobre 1923, dal prestar servizio presso il Segretariato della Società delle Nazioni in Ginevra e riprende, in pari data, il suo posto, in soprannumero, nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione.

A decorrere dal primo febbraio 1924, il suddetto cessa dalla posizione di soprannumero e prende il posto tra il cav. uff. Piazzani Adolfo ed il cav. Rabby Ezio.

Con successivo decreto verrà fissato l'ammontare dello stipendio spettante al Comm. Villari, in base alle disposizioni di cui al R. Decreto 7 gennaio 1923, N. 14.

---

Assegnazioni di stipendio in applicazione del Regio Decreto 7 gennaio 1923 N. 14, che estende al personale del Commissariato Generale dell'emigrazione le disposizioni del R. Decreto 30 settembre 1922 N. 1290, relative alle tabelle e alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Con Decreto Ministeriale 3 ottobre 1923:

Rostagno comm. Domenico, consigliere dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 15000, oltre lire 160 di assegno personale, a decorrere dal primo aprile 1922.

Con Decreto Ministeriale 7 novembre 1923:

Piazzani cav. uff. Adolfo, consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 13,800 dal 3 marzo 1923.

Con Decreto Ministeriale 16 febbraio 1924:

Menchetti Alessio, commesso capo nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 6.900, a decorrere dal 1 aprile 1922.

Con Determinazione Commissariale 28 aprile 1924:

Fierro Domenico, applicato nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 5.800, a decorrere dal 1° febbraio 1924 per compiuto periodo di aumento (ottavo anno).

— X —

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 21 FEBBRAIO 1924, N. 18

## OGGETTO

Ritorno di emigranti  
in Francia.

*Ai RR. Consolati d'Italia in Francia.*

In questi giorni di intensificata vigilanza agli Scali ferroviari di Milano e di Como, nonchè alla stazione di confine, molti nostri emigranti sono stati impediti di ritornare in Francia, perchè sprovvisti della lettera di convocazione, di cui è argomento la circolare di questo Commissariato generale del 25 dicembre 1923, n. 109.

Alquanto di essi hanno esibito il passaporto con il consueto visto *valevole per il riespatrio* nella convinzione che detto visto, apposto dalle SS. LL., fosse sufficiente per la riammissione.

Onde evitare amare disillusioni e disagi ai nostri emigranti, che, impediti dal proseguire per la Francia, vengono, dalle Autorità di P. S. addette al servizio di vigilanza alle suaccennate stazioni, rinviati ai Comuni di residenza, con grave danno dei propri interessi, prego le SS. LL. di non apporre sui passaporti il visto *valevole per il riespatrio*, a meno che l'emigrante, al momento della richiesta, non esibisca la prefata lettera di chiamata o di convocazione.

Gradirò dalla cortesia delle SS. LL. un cenno di ricevuta. —  
**De Michelis.**

CIRCOLARE 27 FEBBRAIO 1924, N. 19.

## OGGETTO

Rilascio di passaporti  
per la Cina.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure: e per conoscenza: Alla R. Legazione d'Italia a Pechino; Ai RR. Consolati Italiani in Cina; Ai RR. Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel Regno; Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione; Agli Istituti d'Assistenza agli emigranti.*

Avverto le SS. LL. che, da recentissime informazioni pervenute a questo Commissariato generale, risulta che non vi è *attualmente* pos-

sibilità per i nostri lavoratori di trovare occupazione in Cina a causa della grave crisi economica e commerciale che colà infierisce.

Numerosi connazionali sono stati rimpatriati, a spese dell'Erario, per mancanza di lavoro.

Occorre pertanto esigere, da chiunque richieda il passaporto per la Cina, la presentazione di un regolare contratto di lavoro o di impiego vidimato dal R. Console competente. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 18 MARZO 1924, N. 27

OGGETTO

**Imbarco in porto estero.**

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno: e per conoscenza: Ai RR. Uffici dell'emigrazione del Regno.*

Si presentano assai di frequente a questo Commissariato numerose persone, anche provenienti dalle più remote località, per venire a chiedere o sollecitare l'imbarco in porto estero.

Il più delle volte gli interessati affermano che sono stati indotti a compiere il viaggio ed a presentarsi a questo Commissariato generale per suggerimento degli Uffici circondariali di P. S., ai quali giustamente hanno rivolto la loro domanda.

Mentre si avverte che le autorizzazioni per l'imbarco in porto estero si accordano *solo in casi eccezionalissimi* e per motivi che di volta in volta il richiedente dovrà essere invitato a specificare, debbo far preghiera di dare istruzioni al personale dipendente di volersi astenere *nel modo più assoluto*, dal consigliare gli interessati a rivolgere sollecitazioni a questo Commissariato e tanto meno ad affrontare un viaggio inutile per perorare la propria domanda.

Gli Uffici circondariali di P. S. sono esclusivamente competenti a trasmettere, col proprio parere, le domande del genere, quando riconoscano, come sopra è detto, *serie ragioni di particolare riguardo ed urgenza.*

Gli interessati, all'atto della presentazione della domanda, debbono essere avvertiti che, presentandosi a questo Commissariato per l'oggetto di cui trattasi, *non saranno ricevuti.* Essi debbono attendere di conoscere l'esito della domanda dall'Ufficio competente a vistare il passaporto: è a quell'Ufficio che questo Commissariato generale farà regolarmente e sollecitamente notificare la propria decisione.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 23 MARZO 1924 N. 28.

## OGGETTO

Emigranti fuori quota.

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno ; ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

La decisione della Corte d'Appello di New-York in seguito alla quale il Dipartimento americano del Lavoro considera ammissibili fuori quota e nelle condizioni del marito o padre rispettivo la moglie ed i figli minori degli stranieri che, a termine della sezione 2<sup>a</sup> lettera d) della legge, possono essere ammessi in eccedenza alla quota annua d'immigrazione, ha dato luogo e dà luogo ad erronee interpretazioni che, divulgate anche a traverso la stampa, contribuiscono a creare illusioni nelle file di coloro che credono di poter trarre giovamento dalla segnalata decisione.

Questo stato d'animo viene maggiormente sostenuto da certi comunicati anzitempo diramati e sempre inesattamente compilati da Enti o Istituti che, professando la loro assistenza agli emigranti, possono far ritenere come autentica la notizia e addebitare al Commissariato, allorchè è costretto ad intervenire per chiarire la posizione delle cose, la pretesa di ostacolare l'espatrio di quei cittadini che credano, nella loro buona fede, di trovarsi in regola per conseguire l'ammissione nello Stato di destinazione.

Vale appena il caso di ricordare la intempestività con la quale nei primi giorni dello scorso dicembre, Società ed Enti si affrettarono ad annunziare il beneficio che veniva a favorire le famiglie dei connazionali domiciliati negli Stati Uniti, quando ancora il Dipartimento del Lavoro non aveva precisata la propria attitudine in confronto alla decisione del giudice di New-York e, quel che più importa, non aveva neppure istruito i Consolati all'estero sulla portata ed i limiti entro cui il privilegio avrebbe dovuto esplicarsi.

Come pure, sono recentissime le notizie inesattamente divulgate sulla possibilità che verrebbe conferita ai congiunti dei connazionali residenti negli Stati Uniti di raggiungere *isolatamente* il rispettivo marito o padre in forza dell'*opinione* sostenuta dal giudice Manton.

La verità è che trattasi puramente e semplicemente di una tendenza personale e particolare di un magistrato americano, la quale non solo non è stata tradotta in alcuna ordinanza legale, ma è contraddetta e combattuta da una corrente di opposti sostenitori, che fanno capo al giudice Hans.

In questa alternativa l'attitudine del Commissariato non poteva essere diversa da quella che è stata: consentire, cioè, l'imbarco sola-

mente a quelle persone che hanno la sicurezza dell'ammissione negli Stati Uniti perchè viaggiano assieme col marito o capo rispettivo, nel limite di tempo che ci separa dalla sentenza definitiva della Suprema Corte Federale.

Sarebbe assai doloroso esporre alla deportazione, dopo uno spreco inutile di denaro e di speranze, quelle famiglie per le quali non fosse *assodato* il diritto all'ingresso negli Stati Uniti d'America, offrendo così, con inconsulta faciloneria, elementi di disappunto alla opinione pubblica ed alla stampa americana per accreditare ed avvalorare la campagna restrizionista che, anche in ordine a questo limitato privilegio, conta già numerosi ed autorevoli aderenti.

È indispensabile, pertanto, che in questa materia sia contenuto ogni vano desiderio di aureola «reclamista», maggiormente biasimevole quando viene promossa da quegli Istituti, Enti o Società che, per la natura della loro attività, possono contribuire ad accreditare il fondamento della notizia.

Prego le SS. LL. di volere così, in linea di massima, come in questa particolare questione, spiegare e precisare quando se ne presenti l'occasione o la necessità, il pensiero e la condotta di questo Commissariato generale, il quale *agisce a tempo*, con tutti gli *elementi positivi* che debbono informare la propria azione e la propria responsabilità.

Pregasi accusare ricevuta della presente, con assicurazione di adempimento. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 5 APRILE 1924, N. 29.

OGGETTO

Rilascio di passaporti.

*Signori Prefetti e Sottoprefetti e Questori del Regno e per conoscenza: ai RR. Ispettori e Delegati provinciali dell'emigrazione.*

Questo Commissariato generale ha dovuto in più occasioni rilevare che da parte di talune Autorità circondariali preposte al rilascio dei passaporti non viene dato sollecito corso alle domande presentate da emigranti diretti in paesi transoceanici, sebbene gli stessi esibiscano il certificato di assicurato imbarco vistato dal R. Ispettore dell'emigrazione del porto.

Ora è bene avvertire che il rilascio del predetto certificato presume l'accertamento delle condizioni volute per l'ammissione nello Stato in cui l'emigrante intende recarsi da parte del R. Ispettore, come della Società di Navigazione che è disposta ad imbarcare l'emigrante. Perciò il passaporto non deve essere rifiutato

qualora non sussistano impedimenti d'indole penale, civile, o militare, o prescrizioni di polizia generale. Esso dovrà essere rilasciato non appena pervenuta la domanda di nulla osta, e la dichiarazione di assicurato imbarco, quando si tratti di paesi transoceanici.—  
**De Michelis.**

CIRCOLARE 5 APRILE 1924 N. 30.

OGGETTO

—  
Domande d'imbarco  
per gli Stati Uniti.

*Ai Sigg. Ispettori e Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

Malgrado le istruzioni già da tempo impartite e diffuse per avvertire gli emigranti di astenersi dal produrre domande d'imbarco per gli Stati Uniti d'America con la quota 1924-1925, continuano a pervenire, sia a questo Ufficio Centrale, sia ai dipendenti Ispettorati, numerose domande intese ad ottenere l'imbarco per la Confederazione Nord-Americana. La maggior parte di esse vengono presentate nella convinzione che conferiscano un diritto di precedenza per la prenotazione all'imbarco con le partenze della nuova quota, la quale sarà aperta a decorrere dal 1° luglio 1924.

Ora, è bene avvertire che una simile convinzione è affatto errata. Tali domande non conferiscono nessun diritto di precedenza e non sono prese in considerazione alcuna perchè intempestive.

Questo Commissariato generale deve ancora vagliare svariati elementi prima di concretare le norme che dovranno regolare la materia, con riguardo in primo luogo alle disposizioni legislative che gli Stati Uniti avranno rese esecutive in riguardo alla immigrazione, poichè, come è già stato reso noto, la legge attuale cessa di aver vigore al 30 giugno 1924.

Per disciplinare gl'imbarchi consentiti sulla quota del prossimo anno fiscale, questo Commissariato emanerà a suo tempo le norme necessarie, che saranno comunicate a tutti gli Uffici del Regno e diffuse per mezzo della pubblica stampa.

A queste soltanto gl'interessati dovranno attenersi.

Appena le dette norme saranno rese di pubblica ragione, gli interessati si renderanno conto della propria posizione e potranno decidere quello che converrà fare per far valere le loro domande.

Prego pertanto la SS. LL. di dare la più larga diffusione alla presente circolare invitando coloro che aspirano a recarsi negli Stati Uniti del Nord America a non spedire ulteriori domande fino alla pubblicazione delle norme suddette con l'esplicita avvertenza che tali domande non saranno prese in considerazione, nè avranno alcun valore per il prossimo anno fiscale. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 10 APRILE 1924, N. 31.

## OGGETTO

**Lavoratori italiani in Francia**

*Alle RR. Prefetture e Questure del Regno, ai RR. Ispettori di emigrazione; ai Delegati Provinciali; agli Istituti ed Uffici di assistenza degli emigranti.*

Mi affretto a portare a conoscenza delle SS. LL., in base ad una comunicazione ufficiale del Ministero francese del Lavoro, che i lavoratori muniti di congedo devono rientrare in Francia *esclusivamente* per Modane e Ventimiglia.

Resta, dunque, preclusa a questi lavoratori la via della Svizzera. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 10 APRILE 1924, N. 32.

## OGGETTO

**Mano d'opera straniera  
nel Regno S. H. S.**

*Alle RR. Prefetture e Questure del Regno; ai RR. Uffici dell'emigrazione; agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

Data la crisi di lavoro che esiste nel Regno S. H. S., per cui sono in corso provvedimenti restrittivi della mano d'opera straniera, bisogna sconsigliare i nostri nazionali, che non hanno *certezza* di collocamento, di recarsi per ora in quello Stato.

A questa raccomandazione conviene dare la massima pubblicità. — **De Michelis.**

— X —

# BIBLIOGRAFIA

## POLITICA

MOSCA GAETANO. — *Elementi di Scienza politica*. — Biblioteca di Scienze Moderne Fratelli Bocca, editori, Torino, 1923, L. 32.

L'importanza di questa insigne opera del chiaro docente dell'Università romana, che nel campo degli studi politici ha una spiccata personalità, merita di essere rilevata anche in questo Bollettino. Si tratta, invero, di un lavoro poderoso, che porta un geniale contributo alla dottrina della classe politica o dirigente, posta in Italia chiaramente, per la prima volta, dall'A. nella sua « Teoria dei Governi », che risale al 1883. Il libro consta di due parti, di cui la prima non è che una seconda edizione degli *Elementi* pubblicati nel 1895; mentre la seconda, nella quale sono esposte le origini della dottrina, descritti i diversi tipi di organizzazione politica e considerati i principii e le tendenze diverse che si riscontrano nella formazione delle varie classi, è interamente nuova ed interessantissima. Benedetto Croce, scrivendo intorno a quest'opera, da par suo, l'ha recentemente additata allo studio degli italiani, come uno dei libri di cultura e di scienza politica più meritevoli di divulgazione.

## LAVORO

*Assemblée générale de l'Association internationale pour la lutte contre le chômage*. — Luxembourg, 9-11 septembre 1923 — Genève S. A. des Editions « Sonor », 1923.

Nel numero del novembre u. s. (XXII, 11, pp. 834 sgg) il *Bollettino* dava largo cenno dei lavori compiuti dall'Assemblea generale dell'*Association internationale pour la lutte contre le chômage*, tenutasi a Lussemburgo dal 9 all'11 settembre 1923.

In questo volume, uscito di recente, sono pubblicati *in extenso* i resoconti ufficiali con i rapporti presentati dai membri dell'*Association* sui singoli argomenti in trattazione e con le decisioni prese dall'Assemblea. Così, chi ha seguito da vicino, a suo tempo, il corso dei lavori dell'importante convegno, sarà lieto di ritrovarne la materia organicamente e sistematicamente esposta; ed anche chi, in genere, s'interessa alle questioni del giorno, fra le quali quelle del lavoro tengono certo uno dei posti preminenti, può ricorrere a questo volume come ad un'abbondante e sicura fonte di dati accuratamente raccolti e vagliati con rigoroso metodo critico. La pubblicazione fa risaltare la fervida diligenza che presiedette alla preparazione del convegno, la profonda competenza dei relatori, la ponderatezza delle deliberazioni, le quali comprovano la serietà dei propositi della *Association*.

Anche nel volume la materia è distribuita secondo l'ordine seguito nelle discussioni, e cioè in quattro capitoli principali che concernono:

- a) l'emigrazione e la colonizzazione all'estero considerata come rimedio alla disoccupazione;
- b) le relazioni fra l'indennizzazione dei disoccupati e le possibilità d'impiego;
- c) l'orientazione professionale nei suoi rapporti con i bisogni del mercato del lavoro;
- d) il problema della disoccupazione degli intellettuali.

Fra i rapporti del gruppo *a*) è particolarmente notevole, e perciò fu fatto segno a speciale considerazione da parte dell'Assemblea, quello del prof. William Oualid, su *l'immigrazione operaia in Francia e l'organizzazione del mercato del lavoro*, nel quale l'A. illustra, con ampia conoscenza dell'argomento, « il principio dell'eguaglianza assoluta di trattamento economico fra mano d'opera straniera e mano d'opera nazionale in Francia ».

Pel gruppo *b*) è da segnalarsi il « rapporto generale » che prospetta in limpida sintesi i provvedimenti in atto presso i singoli stati o suggeriti da studiosi di economia sociale per fronteggiare la disoccupazione, e dove è fra l'altro messa nel debito rilievo la tendenza che si fa strada negli Stati Uniti, « d'organizzare l'assicurazione contro la disoccupazione in modo che abbia di per sé stessa una virtù preventiva e contribuisca automaticamente a mantenere delle possibilità d'impiego ».

Pel gruppo *c*) merita una segnalazione a parte il rapporto, completo, di Leon Troclet sull'orientazione professionale nelle sue relazioni con i bisogni del mercato del lavoro, mentre del gruppo *d*) il « rapporto generale », che reca la firma del dott. Ferenczi, è una trattazione esauriente del problema della disoccupazione dei lavoratori intellettuali, studiato sotto ogni aspetto: nelle cause, negli effetti, nelle misure « *préventives et palliatives* » della disoccupazione stessa. Nel volume ha trovato meritamente posto il discorso, snello di forma e denso di concetti, che Albert Thomas pronunziò nella prima seduta del convegno, indicando con la sua larga e ben nota competenza le direttive di una vigorosa azione contro la disoccupazione. Com'è naturale, in questa pubblicazione si fa spesso il nome del nostro Paese, i cui provvedimenti sociali sono attentamente studiati ed il più del volte proposti a modello, specie per quanto ha riguardo alla tutela ed alla assistenza dell'emigrazione.

### *Le mouvement coopératif dans les régions dévastées et la Société générale Coopérative de Reconstruction de Reims, ne « La Réforme Sociale » del febbraio 1924.*

Sotto questo titolo il marchese di Polignac ha tenuto un'interessante conferenza al Congresso regionalista di Reims nell'ottobre 1923.

La *Société Générale Coopérative de reconstruction de Reims* è la più importante organizzazione cooperativa che operi nelle regioni devastate dalla Francia. Essa raggruppa 3000 sinistrati proprietari di 4000 immobili. L'insieme delle indennità per danni, la cui gestione le è stata affidata, sorpassa in valore attuale 430.000.000 di franchi. Nell'anno 1923 l'ammontare dei lavori eseguiti sotto il suo controllo e pagati a mezzo di essa, era previsto in cento milioni di franchi. Il suo personale che conta attualmente più di ottanta impiegati, è ripartito in cinque servizi con mansioni nettamente distinte, e cioè: finanziario, « des marchés », di corrispondenza, di contabilità, amministrativo.

Il marchese di Polignac ritiene che la S. G. C. rappresenti circa il terzo dei danni immobiliari privati di Reims, ossia 430.000.000 franchi su 1.300.000.000, e che, tuttavia, i suoi lavori in corso pel 1923 stessero, rispetto a quelli eseguiti dai sinistrati isolati, nella proporzione da 3 a 5.

